

## VERBALE DI ACCORDO

Addì, 9 gennaio 2012

Tra

la Società FPT Industrial S.p.A.

e

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali  
FIM-CISL, UILM-UIL e FISMIC

si conviene quanto segue.

Il monte ore per permessi sindacali retribuiti definito nella presente intesa, in riferimento a quanto previsto dall'art. 2, Titolo Primo, del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) di primo livello del 29 dicembre 2010 nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011, costituisce condizione di miglior favore rispetto alle disposizioni di legge anche agli effetti di cui all'art. 1, Titolo Primo del sopra citato Contratto e viene attribuito in via sperimentale per l'anno 2012 ad ogni singola Organizzazione Sindacale firmataria dello stesso e della presente intesa, che nel Settore FPT Industrial risulti avere in base alle trattenute dei contributi sindacali effettuate, una percentuale di iscritti non inferiore al 5% dell'organico complessivo.

- Tale monte ore è da utilizzarsi in aggiunta alle spettanze di legge per tutte le attività sindacali secondo le modalità di seguito previste.
- Per la spettanza legale dei permessi retribuiti per attività sindacale dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, vale quanto stabilito nell'articolo 23, penultimo comma, della Legge 300/1970.

AB  
gsl

*[Handwritten signatures]*

Con il presente accordo le Parti intendono assorbiti i trattamenti previsti dalla legge in materia di permessi sindacali retribuiti.

### **DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE E MODALITA' DI UTILIZZO**

Il monte ore complessivo a disposizione dell'Organizzazione Sindacale, tenuto conto che l'organico risulta essere quello riportato nella tabella A allegata, è composto di due elementi:

- A) 3.365 ore, determinate applicando un coefficiente pari a 0,65 per ogni dipendente della Società.
- B) 3.496 ore, determinate a forfait.

Il monte ore complessivo potrà essere utilizzato a copertura di:

- 1 - tutte le ore di permesso sindacale retribuito per i dirigenti della RSA che eccedono le 8 ore mensili ex art. 23 legge 300/1970;
- 2 - tutte le ore di permesso per i componenti di organismi/incaricati per le operazioni connesse alla consultazione elettorale per la nomina/designazione di RSA/RLS;
- 3 - tutte le ore di permesso per i dipendenti delle singole unità produttive della Società che ricoprono cariche nelle strutture dell'Organizzazione Sindacale e che richiedano assenze continuative dal posto di lavoro, previa comunicazione scritta da parte della competente Segreteria Nazionale indicante la persona interessata e il periodo di fruizione; in tal caso, in via del tutto eccezionale, potrà essere superato il limite massimo della spettanza teorica prevista per ogni unità produttiva, così come sotto precisato.
- 4 - tutte le ore di permesso per i componenti degli organi direttivi di cui all'art. 30 legge 300/1970 e di cui all'art. 2, Titolo Primo, del CCSL; al fine dell'utilizzo di tali permessi, l'Organizzazione

MB

491

*[Handwritten signatures]*

Sindacale dovrà comunicare per iscritto alla Direzione Aziendale della singola unità produttiva ad inizio anno l'elenco completo dei componenti degli organi direttivi per l'anno 2012, tempestivamente eventuali variazioni in corso d'anno e, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla fruizione, l'elenco dei lavoratori che fruiranno di tali permessi con indicazione del/dei giorno/i di fruizione e della durata dei permessi;

in ogni singola unità produttiva nel corso della stessa giornata lavorativa sarà possibile l'assenza di lavoratori partecipanti a riunione dell'organo direttivo di un'unica Organizzazione Sindacale; in caso di concomitante richiesta da parte di più Organizzazioni Sindacali, sarà data priorità a quella che avrà richiesto per prima tale permesso e farà fede la data/ora di ricezione da parte dell'Azienda della comunicazione relativa all'indizione della riunione;

in via del tutto eccezionale e previa richiesta congiunta da parte delle Segreterie Nazionali firmatarie del presente accordo sarà valutata con la direzione aziendale la possibilità di effettuare una riunione congiunta degli organi direttivi delle stesse organizzazioni qualora la richiesta venga formulata con congruo anticipo (20 giorni) e siano fatte salve le esigenze tecnico-produttive;

5 - tutte le ore di permesso richieste da lavoratori delle singole unità produttive componenti degli organi direttivi, non dirigenti della RSA, indicati ad inizio anno in apposito elenco dall'Organizzazione Sindacale firmataria e incaricati dello svolgimento di servizi per i lavoratori all'esterno dell'unità produttiva di appartenenza o all'interno dei locali sindacali presenti nell'unità stessa.

6 - tutte le ore di permesso richieste da lavoratori del Settore componenti della Delegazione Speciale di Negoziazione (DSN) per la costituzione di un Comitato Aziendale Europeo (CAE) per il Gruppo Fiat Industrial. Queste ricomprendono, in via esemplificativa e non esaustiva, le ore di permesso per lo svolgimento di attività propedeutiche e di preparazione, di

formazione/aggiornamento, laddove necessaria e disposta d'accordo con la direzione aziendale, di collegamento e liaison con i componenti della DSN di altri Paesi o con l'esperto, di negoziazione con la direzione aziendale, nonché ogni tipo di permesso comunque riconducibile all'attività tipica del componente della DSN. Qualora, nel corso del 2012, si raggiunga un accordo per la costituzione del CAE del Gruppo Fiat Industrial, il monte ore sarà utilizzato anche a copertura di tutte le ore di permesso richieste da lavoratori del Settore designati o nominati o eletti componenti di suddetto Comitato per partecipare a riunioni, incontri, ivi compresi quelli preparatori, o ad altre attività direttamente connesse al ruolo di rappresentante dei lavoratori nell'ambito del CAE.

Ai lavoratori di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, e 5 (che non siano dirigenti della RSA) non sono in nessun caso applicabili le tutele previste dalle leggi e dai contratti per i componenti delle Rappresentanze Sindacali.

Ai lavoratori di cui al precedente punto 6 sono applicabili le tutele previste dalla normativa italiana di recepimento delle direttive comunitarie in materia di CAE.

#### DISCIPLINA COMUNE

- Il monte ore complessivo potrà essere utilizzato per metà nel primo semestre (gennaio-giugno) e per metà nel secondo semestre (luglio-dicembre).
- La Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale, entro il mese di gennaio 2012, potrà assegnare per ciascuna unità produttiva quote del monte ore di cui alle lettere A) e B), il cui ammontare complessivo annuo (al netto delle 8 ore mensili per i dirigenti delle RSA ex art. 23 L.300/70) sarà contenuto nel limite della spettanza teorica di cui alle precedenti lettere A) e B) parametrata sulla base degli organici della singola unità produttiva, con un'eventuale oscillazione massima del 7%, fatta

MB  
BM

Vol  
R  
PDU

salva la specifica eccezione prevista al punto 3 del paragrafo precedente e fermo restando in ogni caso il rispetto del limite massimo del monte ore generale complessivo della Società.

- Tale assegnazione costituisce condizione necessaria per la retribuità dei permessi sindacali.
- In caso di superamento delle ore assegnate, relativamente a ciascuna unità produttiva, la Società provvederà a trattenere le ore eccedenti l'assegnato.
- In caso di assegnazione tardiva, saranno considerati retribuiti i permessi fruiti nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2012 e la tardiva assegnazione con effetto dal mese successivo a quello in cui sarà comunicata la tardiva assegnazione stessa.
- In caso di variazioni in corso d'anno dell'assegnazione alle diverse unità produttive, la Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale dovrà comunicarle in anticipo rispetto all'utilizzo delle ore ulteriormente assegnate. Nella comunicazione dovrà essere anche specificata la o le unità produttiva/e alla cui assegnazione originaria dovranno essere sottratte le ore così trasferite.
- Il lavoratore che intende usufruire di permessi sindacali, salvo comprovati casi di urgenza, dovrà richiedere, in forma scritta utilizzando apposito modulo (come da fac-simile in allegato 1), il permesso con un preavviso minimo di 24 ore, se interno, e di 48 ore, se esterno.
- Non potranno essere utilizzati permessi sindacali interni non retribuiti, salvo il caso di partecipazione a riunioni con la Direzione aziendale qualora fosse esaurito l'intero monte ore.
- I permessi dovranno riguardare soltanto i periodi di tempo compresi nei limiti dell'orario normale di lavoro dei singoli lavoratori interessati (essendo escluso qualsiasi compenso per i

periodi di tempo eccedenti tale orario) e non potranno essere richiesti per periodi inferiori al quarto d'ora. Pertanto, i lavoratori interessati dovranno presentarsi sul proprio posto di lavoro all'inizio del turno e, successivamente, utilizzare il permesso, fatto salvo il caso di utilizzo del permesso fuori dall'Azienda.

- Per il computo e la registrazione del periodo di assenza dal lavoro si considereranno i quarti d'ora arrotondando, per eccesso o per difetto, le eventuali frazioni in minuti compresi tra un quarto d'ora e quello successivo.
- Per l'attuazione, la gestione e il controllo dei permessi viene utilizzato un apposito cartellino individuale mensile intestato alle persone aventi diritto (come da fac-simile in allegato 2). Sul cartellino, oltre ai dati anagrafici e identificativi del dipendente, viene indicato anche il Sindacato di appartenenza; tale cartellino sarà intestato, ogni mese, dall'ufficio Personale dell'unità produttiva e consegnato ai rispettivi responsabili dei titolati all'utilizzo dei permessi sindacali.
- Ciascun titolato, nel momento in cui fruisca di permesso sindacale richiesto nei termini previsti, firmerà l'apposito cartellino.
- Il responsabile del titolato alla fruizione del permesso sindacale provvederà:
  - a) a rilasciare all'interessato il permesso scritto sull'apposito modulo (come da fac-simile in allegato 3);
  - b) ad annotare sul cartellino individuale, in corrispondenza del giorno, l'ora di inizio e quella del rientro sul posto di lavoro o comunque del termine del permesso;
  - c) a fare controfirmare di volta in volta dal titolare del cartellino il periodo di tempo utilizzato per il permesso;
  - d) a consegnare all'ufficio Personale il cartellino individuale mensile relativo ai permessi sindacali.

- Le ore utilizzate in eccesso rispetto alla spettanza del semestre o all'assegnazione effettuata dalla Segreteria Nazionale saranno oggetto di trattenuta; le ore non fruite saranno trasferite nel semestre successivo.
- Al fine di consentire all'Organizzazione Sindacale il monitoraggio dell'andamento dell'utilizzo dei permessi sindacali, la Società FPT Industrial fornirà mensilmente alla Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale il dato dei permessi sindacali fruiti.
- Nel mese di novembre 2012 le parti si incontreranno per esaminare l'applicazione del presente accordo e l'andamento dell'utilizzo delle ore di permesso sindacale relativo all'anno 2012, nonché per esaminare la definizione del monte ore per l'anno 2013.

Esclusivamente ai dirigenti della RSA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 legge 300/1970, saranno concessi, previa richiesta scritta all'Azienda da parte dell'interessato di regola 3 giorni prima della fruizione, permessi sindacali non retribuiti nella misura massima di 8 giorni all'anno, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.


Allegati:

Tabella A: organici (escluso dirigenti) del Settore FPT Industrial per Unità produttiva/Sede al 31.12.2011

Allegati 1,2,3

Letto, confermato e sottoscritto

Per FPT Industrial



Per le OO.SS.




TABELLA A

SETTORE

FPT INDUSTRIAL

NUMERO DIPENDENTI SETTORE /SOCIETA'	
-------------------------------------	--

Società	Unità produttiva	Dipendenti al 31.12.2011
FPT INDUSTRIAL	ENTI CENTRALI TORINO	766
FPT INDUSTRIAL	SPA STURA TORINO	2383
FPT INDUSTRIAL	FOGGIA	1714
FPT INDUSTRIAL	PREGNANA	314

TOTALE Settore	5177
----------------	------

*MR*  
*gk*

*RLM*  
*de Paul*



ALLEGATO 1

SOCIETA'			
RICHIESTA DI PERMESSO SINDACALE			
DATA:		ORA:	
IL/LA SIGNOR/A ..... (COGNOME)		ID. AZIENDALE ..... (NOME)	
APPARTENENTE ALL'UNITA' PRODUTTIVA: .....			
	Dirigente della R.S.A.		R.L.S.
	Componente del DIRETTIVO	.....	
CHIEDE UN PERMESSO SINDACALE DALLE ORE ..... ALLE ORE ..... DEL GIORNO .....			
PER RECARSI! .....			
MOTIVO PER CUI IL PERMESSO E' RICHIESTO CON TERMINE RIDOTTO DI PREAVVISO .....			
.....			
.....			
FIRMA DEL RICHIEDENTE .....			

*MB*  
*gh*

*AM*  
*de*

# ALLEGATO 2

**CARTELLINO INDIVIDUALE PERMESSI SINDACALI** ALLEGATO 2

SOCIETA'		ID. AZIENDALE	
UNITA' PRODUTTIVA		SINDACATO	
SIGNORA			
MESE DI			

GIORNO	DALLE ORE	ALLE ORE	COD. PERMESSO	VISTO DEL TITOLARE	DALLE ORE	ALLE ORE	COD. PERMESSO	VISTO DEL TITOLARE	DALLE ORE	ALLE ORE	COD. PERMESSO	VISTO DEL TITOLARE	TOTALE ORE DI PERMESSO			VISTO DEL RESPONSABILE
													RSA	RLS	DIRETTIVO	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
													TOTALE ORE MENSILI			

MB  
9/4

RAM  
Kali

ALLEGATO 3

SOCIETA'			
PERMESSO SINDACALE			
DATA:	ORA:		
IL/LA SIGNOR/A			
(NOME)			
APPARTENENTE ALL'UNITA' PRODUTTIVA: .....			
	Dirigente della R.S.A.		R.L.S.
	Componente del DIRETTIVO	.....	
E' IN PERMESSO SINDACALE DALLE ORE ..... ALLE ORE ..... DEL GIORNO .....			
PER RECARSI .....			
FIRMA DEL RESPONSABILE .....			

*Handwritten signature*

*ADM*  
*16*  
*Walt*